

N. 3289

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DIANA Lino**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1998

Integrazioni alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante: «Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili»

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 414 del codice civile così recita: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti», classificando così l'interdizione come un atto necessario, atto cioè che, ricorrendo le suddette condizioni, deve essere compiuto. Alla luce di una tale necessità, prevista dalla legge, le imposte di bollo e di registro gravanti sul giudizio di interdizione rischiano di apparire, ed il più delle volte appaiono, quasi come una tassa sull'incapacità. E ciò è tanto più vero se si considera che la maggior parte dei ricorsi per interdizione vengono oramai promossi, da parte del parente prossimo (che è poi sempre quello che si prende cura della persona incapace), allo scopo di consentire all'invalido, tramite interposta persona, di poter riscuotere la modesta pensione di invalidità civile che, quando è riconosciuta a persone con grado di incapacità pari al 100 per cento, può essere riscossa solo dal suo tutore, la cui nomina presuppone appunto, l'interdizione. Ed

appare ancora più ragionevole esentare da imposte i procedimenti per interdizione se pensiamo che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, esenta da qualunque imposta di bollo e di registro i procedimenti per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili.

Tale differenza di trattamento appare quantomeno ingiustificata soprattutto riflettendo sul fatto che lo Stato dovrebbe invece legiferare in modo da scoraggiare lo scioglimento degli istituti su cui si fonda, a cominciare da quello della famiglia. Ed appare ancora meno giustificata la disparità di trattamento rispetto ai procedimenti in materia di lavoro ed in materia agraria, che sono anch'essi esenti da imposta di bollo.

Alla luce di tanto l'esenzione da imposta di bollo e di registro dei procedimenti di interdizione appare un atto dovuto al cittadino e che ragioni di preminente interesse sociale (e di carattere morale), se non altro pari a quelle che giustificano l'esenzione degli altri procedimenti, impongono al legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. Tutti i ricorsi, gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di interdizione delle persone di cui all'articolo 414 del codice civile, nonché gli atti di impugnazione dei medesimi provvedimenti, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro tributo».

